



COMUNE DI COLLEPASSO
Provincia di Lecce

Publicata all'albo pretorio del Comune

Il 29 OTT. 2014

Registrata al n. 965

IL MESSO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 22 DEL 30.9.2014

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ORDINARIA

Adunanza in PRIMA convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ASSIMILAZIONE PER QUANTITA' E QUALITA' DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI. "

L'anno duemilaquattordici, il giorno Trenta, del mese di Settembre, alle ore 19:15 presso la Sala Consiliare sita in Via C. Battisti n. 16 - 1° piano.

Convocato nelle forme prescritte dal vigente Statuto e con apposito avviso spedito a domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Presiede l'adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE P.I. MASSIMO SABATO

Fatto l'appello nominale sono risultati:

	Cognome	Nome	Presenti	Assenti
1	MENOZZI	PAOLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	SINDACO	ROCCO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	RESTA	ROCCO ANTONIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	PERRONE	GIUSEPPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	FELLINE	LUIGI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	SABATO	MASSIMO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	GIUSTIZIERI	ANGELICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	MONTAGNA	GIOVANNI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	MASTRIA GIANFREDA	GIORGIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	PERRONE	VITO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	GIANFREDA	PANTALEO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	MARRA	CARLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	GRASSO	MARIA ROSA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Generale DOTT. ssa ANNA TRALDI

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI COLLEPASSO

CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 SETTEMBRE 2014

PUNTO 2 O.D.G.

Approvazione regolamento relativo all'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

PRESIDENTE – Prego, consigliere Perrone Pino.

CONSIGLIERE Geom. Giuseppe PERRONE – Do lettura della proposta di delibera.

(Legge proposta di delibera allegata agli atti)

Il regolamento ci è stato trasmesso dall'Aro 6, è stato già approvato dall'assemblea dei Sindaci, quindi questo Consiglio prende atto di questo regolamento.

È un regolamento tipo che è stato oggetto di approvazione da parte di tutti gli altri, per cui credo che modifiche non ne possiamo apportare. Nella fattispecie io chiedo al Consiglio di omettere la lettura perché credo che ognuno di noi lo abbia già letto. Gli articoli del regolamento sono 9.

L'Art. 1, le premesse, l'Art. 2 le definizioni, l'Art. 3 classificazione dei rifiuti, l'Art. 4 prevede criteri generali di assimilazione a quelli urbani, l'Art. 5 criteri quantitativi di assimilazione, l'Art. 6 criteri quantitativi di assimilazione, l'Art. 7 la commissione per la classificazione dei rifiuti, l'Art. 8 esclusione dall'assimilazione e richiamo alle norme sanzionatorie, l'Art. 9 le norme finali.

Se siete d'accordo ne omettiamo la lettura visto e considerato che è un regolamento che è stato già approvato dall'assemblea dell'Aro 6. Grazie.

PRESIDENTE – Grazie, consigliere Giuseppe Perrone. Ci sono interventi su questo punto all'ordine del giorno?

Prego, consigliere Perrone Vito.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Questo regolamento arriva in Consiglio comunale credo per la seconda volta. La volta scorsa venne ritirato senza una giustificazione. Se rispetto a quello della volta scorsa ci sono state delle modifiche, personalmente gradirei conoscerle.

In secondo luogo, questo è un regolamento tipo è stato detto, è un regolamento che è stato approvato dall'assemblea dei Sindaci ma deve passare alle singole assise comunali per poter essere adottato da ogni singolo Comune.

Chiedo: è stato già approvato senza modifiche da altri Consigli comunali, oppure siamo i primi ad approvarlo, oppure altri Consigli comunali lo hanno approvato con modifiche e pertanto la nostra eventuale approvazione non sarebbe poi sufficiente a farlo entrare in vigore?

Prima di procedere con altri interventi, gradirei risposte a queste domande.

PRESIDENTE – Grazie, consigliere Perrone. Architetto Imperiale, in merito a quanto chiesto dal consigliere Perrone se può dare delle delucidazioni. Si può avvicinare, grazie.

ARCH. Martire IMPERIALE – Ho seguito solo la prima parte dell'intervento. Chiedeva un'ulteriore delucidazione l'assessore Montagna.

È vero, il regolamento è già approdato una prima volta in Consiglio comunale, poi fu ritirato, perché nel frattempo in sede di Aro si stava già valutando l'opportunità di apportare delle modifiche, di snellirlo rispetto alla precedente previsione.

In effetti il primo regolamento è stato adottato in sede di assemblea di Aro un anno fa, poi a seguito di questa adozione sono pervenute una serie di osservazioni sia da parte dei professionisti che poi sono stati incaricati successivamente per la redazione del progetto, sia da parte dei Sindaci sulla base di riflessioni che sono state fatte sui territori. Per questa ragione rispetto all'originaria previsione sono state semplicemente fatte due cose, per quanto riguarda i criteri qualitativi di assimilazione invece di andare a identificare i Cer puntuali relativi ai rifiuti che possono essere oggetto di assimilazione, è stata fatta semplicemente una elencazione così come prevede la delibera del Comitato Interministeriale del 1990, di cui non ricordo il numero, il Comitato Interministeriale dei Rifiuti. È citato nelle premesse. La prima cosa è stata quella di non andare a identificare in maniera puntuale, ma lasciare maggiori margini di movimento sul territorio.

Il secondo discorso sul quale c'è stato un ampio dibattito, ma soprattutto è sopravvenuto poi il piano regionale dei rifiuti che in un certo qual modo ha orientato questo dibattito rispetto all'originaria previsione, è stata la definizione dei criteri quantitativi di assimilazione, cioè è stato detto con la seconda previsione che l'assimilazione viene effettuata sulla base di KD.

Il criterio è questo: quanto un produttore produce tanto paga. Dato che la tariffa viene effettuata sulla base dei KD analogamente la quantità di assimilazione possibile massima si riferisce ai KD. Originariamente erano state, anche in maniera un po' arbitraria, ma più che altro sulla base di quelle che erano le esperienze che vi erano territorio regionale, erano state identificate delle superfici e in base a queste superfici erano stati definiti i chilogrammi massimo assimilabili.

Nella seconda previsione ci si è voluti riferire esclusivamente ai KD per una semplice ragione, perché la normativa regionale, cioè il piano regionale dei rifiuti, che è stato appunto approvato nella fase successiva a quella dell'adozione del primo regolamento, ha detto semplicemente: "non eccedete rispetto a quelle che sono le previsioni dei KD".

Dopodiché l'assemblea dell'Aro ha effettivamente approvato questa bozza, lasciando sui KD la possibilità ai singoli Consigli comunali, laddove ci sono motivazioni forti in merito ad alcune categorie di attività produttive, di modificarli, di ampliarli fino a una volta e mezza, perché questo prevede sostanzialmente la norma.

Questi sono i margini entro cui un Consiglio comunale può operare motivatamente. Il motivatamente è chiaramente dettato anche da ragioni economiche perché laddove, appunto, la norma o la ratio della norma deve essere quella del "uno quanto consuma tanto paga" è ovvio che legare i due aspetti, la tariffazione al consumo, alla produzione dei rifiuti è chiaramente una norma più giusta.

Onde evitare anche di incorrere in aspetti sanzionatori da parte della stessa Corte dei Conti che in merito potrebbe anche chiedere chiarimenti, abbiamo ritenuto a livello di Aro di mantenere questa linea in modo tale da stare dentro ai parametri che sono stati fissati dal piano regionale dei rifiuti.

Il KD è il parametro in base al quale vengono definiti i chilogrammi che possono prodotti per metro quadrato. È un parametro che viene utilizzato nella tariffazione, per tariffare le utenze non domestiche, ed è lo stesso parametro, ad esempio, se non sbaglio, per le scuole sono 25 chilogrammi per metro quadrato, per i bar sono quelli che hanno maggiori possibilità, stiamo attorno agli 80 /90. Il rapporto superficie chilogrammi. Arrivati al limite abbiamo escluso, la legge di fatto esclude la possibilità di assimilazione. Anche qui all'inizio avevamo previsto delle sanzioni, ma poi effettivamente ci siamo resi conto di come non sono applicabili perché semplicemente vi è l'esclusione o l'assimilazione, cioè arrivato a quel punto il produttore, che in questo caso è un'utenza non domestica, può decidere o di conferire al gestore di quel servizio con apposita convenzione, quindi pagando extra il servizio fornito, oppure di servirsi di propri canali che possono essere anche più economici di quelli del gestore individuato attraverso la gara unica a livello di Aro.

Purtroppo non c'è una tabella perché chiaramente sono delle tabelle che possono modificarsi nel tempo. Quella dei KD in realtà è quella che è stata approvata con il D.P.R. 158. Quella tabella potrebbe essere assoggettata ad aggiornamenti e quant'altro e quindi legando questo aspetto a quello della tariffazione ci è sembrato, a livello di Aro, la strada su giusta da percorrere.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – L'altra domanda era: trattandosi di un regolamento che deve essere approvato da tutti i Comuni dell'Aro, si sa se altri Comuni lo hanno approvato senza modifiche o si sa il contrario?

ARCH. Martire IMPERIALE – In realtà questo regolamento è stato adottato i primi del mese e quindi in questi giorni, in concomitanza dell'approvazione dei bilanci, un po' tutti i Consigli comunali stanno procedendo con l'approvazione del regolamento. Non sono giunte notizie di questo genere, anche perché nella delibera di adozione di questo regolamento, ripeto, si è data la possibilità ai Comuni di apportare delle modifiche solo sul piano del quantitativo, per una semplice ragione, per avere una uniformità di testo perché poi questo regolamento così come verrà approvato da tutti i Consigli comunali di fatto andrà in gara, cioè entrerà nella gara di evidenza pubblica per il gestore unico di tutto l'Aro, perché anche questo determina il corrispettivo da versare al gestore.

È chiaro, laddove l'assimilazione è maggiore, maggiore deve essere il canone da porre a base di gara e quindi minore sarà anche sicuramente la percentuale di ribasso che il gestore tenderà ad applicare.

Ecco perché si è ritenuto di dover fare un testo uniforme per evitare di avere delle norme che su Collepasso si applicano ma si disapplicano su Sannicola o su Tuglie. È chiaro che su questo la normativa individua chiaramente il Consiglio comunale come l'organo per l'approvazione del regolamento. Per cui effettivamente chi deve approvare questo regolamento, secondo il 152 del Codice dell'Ambiente, deve essere il Consiglio comunale.

L'Aro non può fare altro che coordinamento, proposta, come in questo caso c'è stata, di uno schema sul quale i Consigli comunali sono chiamati a esprimersi. Nulla vieta che un Consiglio comunale non possa apportare delle modifiche. L'unica che si è chiesta è una omogeneità di testo. L'unico problema che si può porre su questo regolamento, salvo altri che non questo momento sinceramente non posso immaginare, è semplicemente sui quantitativi perché la vera grande discussione che si è avuta anche in sede di Aro, ripeto, sia con i progettisti da un verso sia con i Sindaci per altro verso, è stata sui quantitativi e alla fine si è giunti a questa mediazione, con la possibilità, a seconda delle varie condizioni locali e territoriali, di poter ampliare fino a una volta e mezza così come dispone la legge il KD, purché sia fondato su adeguata motivazione.

PRESIDENTE – Ha finito, consigliere Perrone?

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Sì.

PRESIDENTE – Grazie. Prego, consigliere Marra.

CONSIGLIERE Geom. Carlo MARRA – Architetto, scusami, per il KD c'è una forbice, cioè fino una volta e mezzo e basta?

Il regolamento. Nel caso i Consigli comunali dovessero apportare... Quanti Comuni sono?

ARCH. Martire IMPERIALE – Nove.

CONSIGLIERE Geom. Carlo MARRA – Nove Comuni. Dovessero apportare delle diverse modifiche, l'Aro come si comporterà nel discorso generale?

ARCH. Martire IMPERIALE – La tabella è quella fissata nell'allegato al D.P.R., che nel prossimo punto all'ordine del giorno andremo a citare...

CONSIGLIERE Geom. Carlo MARRA – fuori microfono

ARCH. IMPERIALE – Il vero problema è questo, parto dall'ultima domanda, il vero problema, per non dire dramma, è proprio questo, che lo Stato tarda ancora a emanare un regolamento che possa andare bene su tutto il territorio nazionale. Vi assicuro che per una volta mi sono immedesimato nel legislatore perché effettivamente questo regolamento l'ho stilato io, è veramente difficile, c'è una difficoltà immane ad andare a raccordare tutte le peculiarità presenti sui territori. Andare a raccordare le peculiarità che ci sono nel Comune di Collepasso con quelle del Comune di Nardò è veramente impossibile, è una esperienza che uno può semplicemente provare a fare. Non è un caso che nonostante questo tipo di regolamento sia necessario, perché fino a oggi siamo andati avanti senza tenerne molto conto perché soprattutto i gestori non hanno mai sollevato delle eccezioni, ma in realtà i gestori potrebbero sollevare delle eccezioni e dire: "l'attività in via... puntualmente, ogni giorno, mi conferisce tot chili di quel tipo di materiale, io a questo punto non lo ritiro più", lo può fare, lo deve fare anzi, poi il buon senso da parte di tutti ha governato in questi casi.

Quello è un regolamento che in effetti andrebbe fatto. Il legislatore ancora non l'ha adottato, proprio per questa ragione ci dobbiamo inserire noi, è un obbligo di fatto quello di andare a prevedere questo tipo di regolamento.

Che cosa è successo? A un certo punto la Regione per noi ha sottoscritto una convenzione dove a uno dei primi adempimenti ha posto proprio l'approvazione di questo regolamento. È evidente che una gara di appalto dove si vanno ad appaltare i nuovi servizi di igiene urbana non può non partire anche da questo dato, non che deve partire da questo dato, ma non può non partire anche da questo dato, cioè il gestore deve sapere esattamente, quella base di quelli che sono i dati statistici che ci sono sui vari Comuni, quante attività di quel tipo di attività ci sono sul Comune di Collepasso, quanti metri quadrati e quindi quanto rientra nel suo onere andare a raccogliere. Chiaramente deve formulare una proposta progettuale ma anche economica che sia remunerativa per la sua stessa azienda.

È evidente che approvare il regolamento in una fase successiva rischia di creare un contenzioso nel corso dei nove anni, o anche più, di gestione del servizio con l'impresa. Contenziosi che poi sappiamo, purtroppo, comportare anche gravi danni per l'economia dei vari Comuni.

Per quanto riguarda i Comuni dovremmo avere tutti la stessa carta. Non mi giungono voci di qualche Comune che abbia optato.

Il KD. Per quanto riguarda il discorso del KD è la norma stessa che dice che può essere ampliato fino a una volta e mezza, ma dice "motivatamente", non si può praticamente andare in Consiglio comunale e dire "noi prendiamo la tabella, l'allegato del D.P.R. e quindi moltiplichiamo per una volta e mezza", dice "motivatamente", quindi deve essere comunque fatta una disamina di carattere puntuale sulla base di situazioni che possono esserci nelle varie realtà comunali.

Penso a Nardò dove c'è il problema della ristorazione che deve essere affrontato, le marine, ma soprattutto il problema del turismo e della ristorazione.

È evidente che laddove poi viene incrementato il KD in termini di assimilazione è chiaro che il costo maggiore che sopporta il Comune, che di fatto non viene remunerato da parte delle attività produttive, deve essere sopportato da tutta la collettività. Ecco perché si è preferito riportare il tutto allo stesso parametro, al KD: "tanto paghi, tanto puoi utilizzare il servizio pubblico". Dopodiché o attraverso il gestore che ha vinto la gara, oppure ti chiama...

Ci sono tantissimi gestori che possono tranquillamente andare a fare questo tipo di servizio e ti fai il tuo preventivo e puoi ricorrere ad altro.

PRESIDENTE – Grazie, consigliere Marra. Ci sono interventi?
Prego, consigliere Gianfreda.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Quanto tempo ho?

PRESIDENTE – Sempre mezz'ora. Consigliere Perrone, non rida. Purtroppo è così.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA. – Per risparmiare tempo stavo confrontando se, vedete come cerco di venire incontro, stavo confrontando se rispetto al precedente regolamento sulla Tari ci fossero delle omogeneità, siccome ci sono quelle quando arriverò salterò. L'occasione per leggere...

Architetto, io ti ringrazio per quanto mi riguarda, a nome anche del consigliere Perrone per il tuo squisito intervento, però siccome siamo ignoranti vogliamo insieme metabolizzare quello che tu ci hai detto.

Mi sbrigo sennò non riesco in mezz'ora a leggere tutto.

Art. 1. Premessa, oggetto regolamento. L'Art. 198, comma 2, del 152/2006 stabilisce che i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità stabiliscono tra l'altro (incomprensibile) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

L'Art. 195, sempre dello stesso Decreto Legislativo, prevede che sia demandato allo Stato il compito di determinare i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali costituiti da rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione.

Lo Stato non ha ancora provveduto ad emanare il regolamento ministeriale di cui all'Art. 195, sempre del 152/2006.

Art. 165, sempre del Decreto Legislativo 152, prevede che le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore fino all'adozione delle corrispondenti e specifiche norme adottate in attuazione della parte quarta dello stesso Decreto.

Il presente regolamento stabilisce i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani per il territorio dell'Ambito di Raccolta Ottimale N. 6 della Provincia di Lecce.

Presidente, richiami chi mi sta...

PRESIDENTE – Io la stavo seguendo.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Richiami la Segretaria, per favore.

PRESIDENTE – No, no, no, non mi permetterei mai.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Devi se disturba.

PRESIDENTE – No, non disturba.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Per favore, segretaria, mi scusi, ma anche quando ride non disturba.

PRESIDENTE – Prego, continui consigliere. La stiamo seguendo alla lettera e alla virgola.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Riposatevi intanto.

PRESIDENTE – No, non si preoccupi, stiamo tutti attenti, anche il pubblico presente. Prego.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Io ringrazio il pubblico che è rimasto. Anzi vorrei dare un plauso alla ragioniera Campa, partendo dal comandante Merenda, dalla dottoressa Resta, Ada Ria, al dottor Colazzo nonché l'architetto Montagna. Non è da tutti avere sempre pubblico. Andiamo avanti.

Definizioni. Fatto salvo quanto disposto dall'Art. 183...

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Fuori microfono

PRESIDENTE – Consigliere Perrone, non disturbi il consigliere Gianfreda.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – *Castigat ridendo mores* dicevano i latini.

PRESIDENTE – Vai, consigliere Gianfreda.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Già sono passati cinque minuti, devo sbrigarmi. Fatto salvo quanto disposto dall'Art. 183 ai fini del presente regolamento si intende per Aro (Ambito di Raccolta Ottimale) costituita ai sensi della legge regionale 24 /2012 con il quale i Comuni associati ai sensi dell'Art. 30 del 267 assicurano l'organizzazione in forma associata dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

Ai sensi del presente regolamento l'ambito di raccolta ottimale è il N. 6 della Provincia di Lecce. Conferimento. Attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore nella successiva fase di gestione.

Convenzione. Atto di costituzione dell'Aro 6 Lecce sottoscritto in data 18 giugno 2013.

Gestore del servizio di raccolta e trasporto. Il soggetto che effettua la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati.

Gestore dell'impianto di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti. Soggetto che svolge attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati.

Produttore. Soggetto che produce rifiuti. Cioè io sono produttore?

Sì.

Art. 3. Classificazione dei rifiuti. E qua, per fare omaggio anche alla segretaria con la quale mi ero impegnato, salto l'Art. 3 perché l'avevamo già letto il corrispondente Art. 2 del KD.

Sono rifiuti pericolosi quelli indicati espressamente come tali con apposito asterisco nell'elenco di cui all'allegato D, che recano le caratteristiche di cui all'allegato 1.

Art. 4. Criteri generali di assimilazione ai rifiuti urbani. Ai fini dell'operazione di raccolta e di smaltimento e alla fine dell'adozione dei criteri statali, da emanarsi sempre con il 152, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da utenze non domestiche che soddisfano i seguenti requisiti...

Vi confesso che avendo grande fiducia dell'architetto Imperiale non mi ero neanche letto questo regolamento, per cui lo sto leggendo insieme con voi, perché neanche voi lo avete letto.

Abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico fisica analoga ai rifiuti compresi nell'elenco di cui all'Art. 5, criteri qualitativi di assimilazione al presente regolamento; siano conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati nella tabella di cui all'Art. 6; siano effettivamente conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base di conferimenti separati; siano compatibili con le modalità di gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottata sul territorio comunale e sul territorio dell'Aro e con l'effettiva capacità delle strutture degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo della gestione dei rifiuti.

L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani comporta: l'applicazione della tariffa di cui all'Art. 238 alle superfici di produzione di tali rifiuti e secondo il relativo regolamento. Cioè il regolamento comunale?

La garanzia senza ulteriori oneri a carico del produttore dello smaltimento dei rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta, che potrà anche essere articolato e svolto secondo forme particolari, tenuto conto delle esigenze organizzative e gestionali del gestore del servizio.

I rifiuti urbani assimilabili per qualità, ma eccedenti i limiti massimi ai fini dello smaltimento, potranno essere oggetto di apposita convenzione tra il produttore e il gestore del servizio di raccolta d'intesa con il gestore degli impianti di smaltimento e recupero.

Il flusso di raccolta dei rifiuti non assimilati agli urbani deve essere separato dal flusso di raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, anche ai fini di una corretta ripartizione dei costi.

Art. 5. Criteri qualitativi di assimilazione. Fermo restando il rispetto dei criteri riportati agli Art. 4 e 6 sono assimilabili ai rifiuti speciali non pericolosi la cui merceologia è compatibile con quella dei

rifiuti urbani o comunque siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito a titolo esemplificativo. Rifiuti di carta, cartone e similari, rifiuti di vetro, di scarto, rottami di vetro e cristallo, imballaggi primari, imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili, purché raccolti in forma differenziata, contenitori vuoti, sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophan, cassette e pallet, accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, catramata, fogli di plastica metallizzati e simili, frammenti...

Ma questo lo avevamo già letto nell'altro argomento, per cui vi risparmio dal leggerlo perché lo avevamo già letto nel precedente regolamento.

Poi dite che non sono buono.

Però, per favore, Presidente, richiami l'assessore Montagna che sta disturbando.

Comma 2. Ai sensi dell'Art. 2, sempre del D.P.R. 254, sono, altresì, assimilabili...

Per leggere, Presidente, ho bisogno di assoluto silenzio altrimenti non si può leggere.

"Sono, altresì, assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari che derivano da strutture pubbliche e private che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione, ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 833 di seguito riportati ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo e dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

I rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie...

Presidente, se qualcuno disturba non posso leggere.

"I rifiuti derivanti da attività di ristorazione, residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti di malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente dal medico che li ha in cura una patologia trasmissibile attraverso tali residui.

Vetro, carta, cartone, plastica, imballaggi in genere da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che rispettino i criteri quali /quantitativi stabiliti dal presente regolamento; rifiuti ingombranti, spazzatura e altri rifiuti non pericolosi che per qualità e quantità siano assimilati agli urbani, indumenti e lenzuola monouso, gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici anche contaminati da sangue, esclusi quelli dei degenti infettivi, pannolini pediatrici e pannoloni, contenitori e sacche utilizzati per le urine, rifiuti verdi provenienti da attività di giardinaggio effettuate nell'ambito delle strutture sanitarie.

Non possono in alcun caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti da utenze non domestiche che siano classificati pericolosi, non presenti nelle compatibilità tecnologiche con l'impianto di destinazione a cui i rifiuti urbani sono conferiti, presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le modalità e le attrezzature di raccolta adottate dal concessionario a titolo esemplificativo e non esaustivo consistenza non solida fatta eccezione per gli oli vegetali di origine animale, polveri, materiali che in fase di compattazione o trasporto possono originare quantità eccessive di percolato.

Criteri quantitativi di assimilazione. Fermo restando il rispetto dei criteri generali di cui all'Art. 4 del regolamento sono quantitativamente assimilati...

Ho quindici minuti altri, quindi posso andare più lentamente.

Fermo restando il rispetto dei criteri generali di cui all'Art. 4 del regolamento sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento i rifiuti speciali non pericolosi di cui al precedente Art. 5, derivanti da utenze non domestiche, a condizione che il rapporto fra la quantità totale anno in chilogrammi di rifiuti prodotti dall'utenza e la superficie assoggettata a tariffazione non superi il corrispondente parametro KD massimo di cui alle tabelle (incomprensibile) e allegato 1.4.4 del D.P.R. 27 /4 /1999 N. 158.

Non ho capito niente, poi mi spieghi. Non solo io, credo.

Il gestore del servizio deve adeguare il servizio...

Siccome ho tempo, voglio ripetere questa cosa.

Fermo restando il rispetto dei criteri generali di cui all'Art. 4 del regolamento sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche, a condizione che il rapporto fra la quantità totale anno in chilogrammi di rifiuti...

Questa è una questione tecnica, vero? Credo di non essere il solo a non capire che significhi.

Il gestore del servizio deve adeguare il servizio di raccolta in modo da garantire il rispetto dei succitati limiti qualitativi e quantitativi. Nel caso in cui i rifiuti raccolti nel corso dell'anno superino i limiti quantitativi gli stessi possono essere conferiti, anche attraverso il gestore del servizio, attraverso la stipula di apposita convenzione ai fini della raccolta e trasporto tra utenza non domestica e società di raccolta.

La società di raccolta quella incaricata ufficialmente oppure un'altra società di raccolta? Una qualsiasi?

Il gestore.

Nel caso in cui le attività si svolgano in frazioni di anno tali quantità non devono essere superiori alle quantità ottenute in modo proporzionale al periodo considerato.

Produzioni occasionali dei rifiuti individuali nel presente articolo non devono superare la quantità massima di un dodicesimo della quantità annuale assimilata.

Commissione per la classificazione dei rifiuti. Allo scopo di rendere più rapide ed efficaci le procedure di assimilazione dei rifiuti nei casi di maggiore rilevanza igienico sanitaria e/o nei casi di dubbia interpretazione, il gestore del servizio di raccolta e trasporto si avvarrà di apposita commissione tecnico consultiva composta da N. 2 funzionari nominati dall'Aro N. 6 Lecce, il direttore tecnico del gestore del servizio di raccolta, il direttore tecnico dell'impianto di cui...

Posso dire una cosa? So che la Segretaria è una letterata, ma quando c'è il cui perché bisogna usare la "a"?

Allora invitate l'assessore Feline a non disturbare e a portarsi al suo posto.

Evidentemente la Segretaria non mi stava ascoltando.

PRESIDENTE – La stava ascoltando. Tranquillo. Stava semplicemente chiedendo una cosa. Può continuare tranquillamente, la stiamo seguendo tutti, consigliere Gianfreda.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Io stavo ponendo alla Segretaria un problema di carattere lessicale.

PRESIDENTE – Chi la deve ascoltare la sta ascoltando.

CONSIGLIERE GIANFREDA P. – A cui (incomprensibile) a cui?

PRESIDENTE – Prego, consigliere Gianfreda.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Ho dieci minuti altri?

PRESIDENTE – Sì, sto dicendo... non voglio perdere tempo. Cioè voglio dire: non si preoccupi, la stiamo ascoltando alla lettera.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – L'importante che l'assessore Feline si sia rimpinzato e così domani potrà (incomprensibile) la giornata a carico dello Stato.

PRESIDENTE – Non si preoccupi dell'assessore Feline.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – E il povero (incomprensibile) si preoccupa tanto...

PRESIDENTE – Mi sembra un problema suo serio insomma questo dell'assessore Feline, consigliere Gianfreda.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – No, per carità, poverino.

PRESIDENTE – Dai.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Continuiamo. Il gestore del servizio deve adeguare il servizio di raccolta... questo lo avevo già letto, però devo rileggerlo perché non si è capito bene. Il gestore del servizio deve adeguare il servizio di raccolta in modo da garantire il rispetto dei succitati limiti qualitativi e quantitativi. Nel caso in cui i rifiuti raccolti nel corso dell'anno superino i limiti quantitativi gli stessi possono essere conferiti, anche attraverso il gestore del servizio, attraverso la stipula di apposita convenzione ai fini della raccolta e trasporto tra utenza non domestica e società di raccolta.

L'architetto Imperiale aveva detto il gestore, vero?

Nel caso in cui le attività si svolgono in frazioni di anno tali quantità non devono essere superiori alle quantità ottenute in modo proporzionale al periodo considerato.

La produzione occasionale dei rifiuti individuati nel presente articolo non devono superare la quantità massima di un dodicesimo della quantità annuale assimilata.

L'Art. 7 l'ho già letto, siccome credo che lo capiamo tutti, pure l'assessore Feline, possiamo andare avanti.

Art. 8. Esclusione dell'assimilazione. Richiamo alle norme sanzionatorie. L'amministrazione comunale in collaborazione con l'Aro informa le utenze non domestiche circa il corretto utilizzo dei servizi erogati in virtù dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

Puoi richiamare gli assessori che stanno...

PRESIDENTE – Consigliere, continui. Non si preoccupi perché la stanno seguendo lo stesso.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Tu non ti preoccupare.

PRESIDENTE – Stanno seguendo quello che Lei sta dicendo. Non si preoccupi. Vada avanti. Vada avanti caso mai le sfugge il concetto di prima.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Non ti preoccupare, tanto ormai siamo alle norme finali.

PRESIDENTE – Prego.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Cioè siete anche voi al finale dell'amministrazione, per cui non vi preoccupate.

Il produttore e il detentore sono responsabili dei rifiuti da loro prodotti e /o detenuti fino al momento in cui i rifiuti vengono conferiti al sistema di raccolta.

Il mancato rispetto dei criteri quantitativi di assimilazione di cui al precedente Art. 6, nonché alle altre disposizioni contenute nel presente regolamento, determina per la singola utenza l'esclusione dall'assimilazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi.

Si richiamo il regime sanzionatorio di cui al Decreto Legislativo 152 /2006 da applicare nei casi di violazione dei divieti imposti dalle normative e dai regolamenti.

Su questo regime sanzionatorio poi chiedo all'architetto Imperiale di illuminarmi. Tanto finisco cinque minuti prima.

Art. 9. Norme finali. Il presente regolamento troverà applicazione con l'affidamento del nuovo appalto dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani gestiti dall'operatore individuato dall'Ambito di Raccolta Ottimale N. 6 della Provincia di Lecce entra in vigore alla data di avvio dei nuovi servizi.

Rimangono salvi i previgenti regolamenti e assimilazioni sino alla predetta data.

A decorrere dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto con quelle del presente regolamento.

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti, e tributaria.

I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme dei regolamenti comunali di igiene, polizia urbana e rurale, di decoro urbano, dei servizi di fognatura e degli scarichi della pubblica fognatura, nonché la vigente normativa (incomprensibile) in materia di smaltimento dei rifiuti.

Ho terminato otto minuti prima.

Il regime sanzionatorio è pesante?

ARCH. Martire IMPERIALE – Semplicemente un richiamo alla normativa generale. Non abbiamo previsto delle sanzioni per il motivo che ho detto prima, cioè non ha senso parlare di sanzioni laddove si esce fuori dall'assimilazione. Quando un prodotto non è assimilabile segue il suo canale, quando i quantitativi sono superati non hai più diritto all'assimilazione quindi devi provvedere diversamente.

Semplicemente il riferimento al 152 è per "i reati" generici: abbandono dei rifiuti, ecc.

PRESIDENTE – Ci sono altri interventi?

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA. – Poi li recupero...

PRESIDENTE – Consigliere Gianfreda... ci sono interventi?

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Ne approfitto per fare la dichiarazione di voto.

PRESIDENTE – Come vuole Lei. Se non ci sono altri interventi, può fare la dichiarazione di voto. Prego, consigliere Gianfreda.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Ci asteniamo.

PRESIDENTE – Bravo, a posto. Passiamo alla votazione per questo punto all'ordine del giorno. Chi è favorevole alzi la mano.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI - 8

CONTRARI - 1 (Geom. Carlo Marra)

ASTENUTI – 2 (Dott. Vito Perrone - Dott. Pantaleo Gianfreda)

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Il consigliere Mastria non ha votato.

PRESIDENTE – Ha votato. Contrari 1, astenuti 2. Votiamo per l'immediata esecuzione dell'atto.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – La dichiarazione di astensione è per omaggiare l'architetto Imperiale.

PRESIDENTE – Chi è favorevole?

VOTAZIONE

FAVOREVOLI - 8

CONTRARI - 1 (Geom. Carlo Marra)

ASTENUTI – 2 (Dott. Vito Perrone - Dott. Pantaleo Gianfreda)

PRESIDENTE – Stessa votazione. Grazie. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- **che** in data 18.06.2013 è stata sottoscritta, dal Commissario ad Acta dell'ARO 6/LE nominato con la Delibera G.R. n.957 del 13/05/2013, anche per questo Comune, la Convenzione ex art.30 del D.Lgs. n° 267/2000 per la <<Costituzione di un'associazione tra i comuni rientranti nell'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) n° 6 della Provincia di Lecce>>;
- **che**, in forza della suddetta Convenzione e delle disposizioni in essa richiamate, questo Comune fa parte dell'A.R.O. n°6 della Provincia di Lecce la cui finalità principale è la gestione associata dei compiti inerenti i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani dei comuni associati con l'obiettivo, quindi, di raggiungere la qualità ambientale e la razionalizzazione dei costi complessivi del servizio integrato;
- **che** la lettera a) dell'art. 5 della suddetta Convenzione attribuisce all'Assemblea la definizione dei regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art.198, comma 2, del D.Lgs. n°152/2006 con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del medesimo D.Lgs. n° 152/2006 da sottoporre ai Consigli Comunali dei Comuni associati per la definitiva approvazione;
- che l'Assemblea dell'ARO n°6/LE con la deliberazione n.6 del 05.09.2014 ha adottato il <<Regolamento di assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani>>;
- che con la nota prot. n.31230 del 10.09.2014, in atti di questo Comune al n.5547 del 12.09.2014, l'Ambito di Raccolta Ottimale n°6/LE ha trasmesso la suddetta deliberazione con l'allegato Regolamento da sottoporre al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione;

VISTO il <<Regolamento di assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani>> allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

RAVVISATO di dover provvedere, ai sensi dell'art. 5 lettera a) della Convenzione sottoscritta in data 18/06/2013, con l'approvazione definitiva del suddetto Regolamento;

VISTI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152;
- la <<Convenzione di un'associazione tra i Comuni rientranti nell'Ambito di raccolta Ottimale (A.R.O.) n.6 della Provincia di Lecce>> sottoscritta dal Commissario ad Acta dell'ARO 6/LE;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

con n.8 voti favorevoli, n.1 voto contrario (Carlo Marra) e n.2 astenuti (Vito Perrone e Pantaleo Gianfreda), espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa

- 1) **DI APPROVARE** il <<Regolamento di assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani>>, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

- 2) **DI STABILIRE** che, il regolamento di cui al precedente punto 1) entrerà in vigore, sul territorio del Comune di Collepasso, a decorrere dalla data di avvio del nuovo gestore dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, individuato da parte dell'Ambito di Raccolta Ottimale n°6 della Provincia di Lecce e che, a decorrere dalla medesima data, sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto con quelle del regolamento di cui al precedente punto 1);
- 3) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Comune di Nardò, Ente capofila dell'A.R.O. n°6/LE;
- 4) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, previa separata votazione con n.8 voti favorevoli, n.1 voto contrario (Carlo Marra) e n.2 astenuti (Vito Perrone e Pantaleo Gianfreda), espressi per alzata di mano, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000



NARDO'



ALEZIO



ARADEO



COLLEPASSO



GALATONE



NEVIANO



SANNICOLA



SECLÌ



TUGLIE

AMBITO RACCOLTA OTTIMALE N.6/LE

CITTA' DI NARDO' - COMUNE CAPOFILA

PROVINCIA DI LECCE

**REGOLAMENTO DI ASSIMILAZIONE
PER QUANTITÀ E QUALITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI
NON PERICOLOSI A QUELLI URBANI**

Adottato dall'Assemblea dell'A.R.O. con Delibera n. 06 del 05.09.2014

SOMMARIO

Art. 1	- Premesse e oggetto del regolamento	3
Art. 2	- Definizioni	3
Art. 3	- Classificazione dei rifiuti	4
Art. 4	- Criteri generali di assimilazione ai rifiuti urbani	4
Art. 5	- Criteri qualitativi di assimilazione	5
Art. 6	- Criteri quantitativi di assimilazione	7
Art. 7	- Commissione per la classificazione dei rifiuti	7
Art. 8	- Esclusione dell'assimilazione. Richiamo alle norme sanzionatorie	7
Art. 9	- Norme finali	8

Art. 1 – Premesse e oggetto del regolamento.

1. L'art. 198, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che i comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscano tra l'altro (lettera g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).
2. L'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006, prevede che sia demandato allo Stato il compito di determinare i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione.
3. Lo Stato non ha ancora provveduto ad emanare il regolamento ministeriale di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n. 152/2006.
4. L'art. 265, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, prevede che le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto il recupero e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle corrispondenti specifiche norme adottate in attuazione della parte quarta dello stesso decreto.
5. Il presente regolamento stabilisce i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani per il territorio dell'Ambito di Raccolta Ottimale n. 6 della Provincia di Lecce sulla base degli indirizzi forniti al punto 1.1.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale per i rifiuti del 27 luglio 1984. Tanto nelle more della completa attuazione delle disposizioni di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n.152/2006 e, quindi, di emanazione del relativo decreto ministeriale

Art. 2 – Definizioni

1. Fatto salvo quanto disposto all'art.183 del D.Lgs. n.152/2006, ai fini del presente regolamento si intende per:
 - A.R.O.:** Ambito di Raccolta Ottimale, costituito ai sensi della L.R. 20 agosto 2012 n.24, con il quale i Comuni associati ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. n.267/200 assicurano l'organizzazione, in forma associata, dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; ai sensi del presente regolamento l'Ambito di Raccolta Ottimale è il n°6 della Provincia di Lecce;
 - conferimento:** l'attività di consegna dei rifiuti, da parte del produttore o detentore, alle successive fasi di gestione;
 - Convenzione:** Atto di costituzione dell'ARO n°6/LE sottoscritto in data 18/06/2013;
 - gestore del servizio di raccolta e trasporto:** il soggetto che effettua la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati;
 - gestore degli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti:** soggetto che svolge attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati;
 - produttore:** soggetto che produce rifiuti;

Art. 3 – Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono **rifiuti urbani**:

- a) i **rifiuti domestici**, anche ingombranti, provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione;
- b) i **rifiuti assimilati** provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del presente regolamento;
- c) i **rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade**;
- d) i **rifiuti di qualunque natura o provenienza**, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i **rifiuti vegetali** provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali
- f) i **rifiuti sanitari** ovvero i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed assimilati ai sensi del vigente regolamento;
- g) i **rifiuti** provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelle di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e).

3. Sono **rifiuti speciali**:

- a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti derivanti dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art.184-bis del D.Lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
- f) i rifiuti derivanti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

4. Sono **rifiuti pericolosi** quelli indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. n.152/2006, che recano le caratteristiche di cui all'allegato I alla medesima parte quarta.

Art. 4 – Criteri generali di assimilazione ai rifiuti urbani

1. Ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento e fino all'adozione dei criteri statali, da emanarsi ai sensi dell'art.195, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da utenze non domestiche che soddisfano i seguenti requisiti:

- a) abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe ai rifiuti compresi nell'elenco di cui all'art.5 "Criteri qualitativi di assimilazione" del presente regolamento;

- b) siano conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati nella tabella di cui all'art.6 "Criteri quantitativi di assimilazione" del presente regolamento;
- c) siano effettivamente conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati;
- d) siano compatibili con le modalità di gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottata sul territorio comunale e sul territorio dell'ARO e con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo della gestione dei rifiuti

2. L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani comporta:

- a) l'applicazione della tariffa di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 alle superfici di produzione di tali rifiuti secondo il relativo regolamento;
- b) la garanzia, senza ulteriori oneri a carico del produttore, dello smaltimento dei rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà anche essere articolato e svolto secondo forme particolari, tenuto conto delle esigenze organizzative e gestionali del gestore del servizio.

3. I rifiuti urbani assimilabili per qualità ma eccedenti i limiti massimi ai fini dello smaltimento, potranno essere oggetto di apposita convenzione tra il produttore e il gestore del servizio di raccolta d'intesa con il gestore degli impianti di smaltimento e recupero. Il flusso di raccolta dei rifiuti non assimilati agli urbani deve essere separato dal flusso di raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, anche ai fini di un corretta ripartizione dei costi

Art. 5 – Criteri qualitativi di assimilazione

1. Fermo restando il rispetto dei criteri riportati agli artt. 4 e 6, sono assimilabili i rifiuti speciali non pericolosi la cui merceologia è compatibile con quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito a titolo esemplificativo:

- a) rifiuti di carta cartone e similari;
- b) rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- c) imballaggi primari;
- d) imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- e) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- f) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- g) accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- h) frammenti e manufatti di vimini e sughero, paglia e prodotti di paglia;
- i) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- j) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- k) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- l) feltri e tessuti non tessuti;
- m) pelle e simil-pelle;
- n) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali come camere d'aria e copertoni;
- o) resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- p) imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- q) moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- r) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);

- s) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
- t) rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- u) manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- v) nastri abrasivi;
- w) cavi e materiale elettrico in genere non contenenti componenti pericolosi (esemplificativamente identificabili con il Raggruppamento 2 (Altri grandi bianchi) e col Raggruppamento 4 (IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro) di cui all'Allegato 1 al Decreto 25 settembre 2007, n°185;
- x) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- y) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, carti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- z) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- aa) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- bb) accessori per l'informatica non contenenti componenti pericolose;
- cc) oli e grassi commestibili;

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), del D.P.R. n. 254/2003, sono, altresì, assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, di seguito riportati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo e dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:

- a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che rispettino i criteri qualitativi stabiliti nel presente regolamento;
- d) rifiuti ingombranti;
- e) spazzatura e altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani;
- f) indumenti e lenzuola monouso;
- g) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue, esclusi quelli dei degenti infettivi;
- h) i pannolini pediatrici e i pannoloni;
- i) i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- j) rifiuti verdi e provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;

3. Non possono in alcun caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti da utenze non domestiche che:

- a) siano classificati pericolosi;
- b) non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di destinazione a cui i rifiuti urbani sono conferiti;

- c) presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le modalità e le attrezzature di raccolta adottate dal concessionario. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- consistenza non solida, fatta eccezione per gli oli vegetali e di origine animale;
 - polveri;
 - materiali che in fase di compattazione e/o trasporto possano originare quantità eccessive di percolato.

Art. 6 – Criteri quantitativi di assimilazione

1. Fermo restando il rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 4 del Regolamento, sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, i rifiuti speciali non pericolosi, di cui al precedente articolo 5, derivanti da utenze non domestiche, a condizione che il rapporto tra la quantità totale annua in kg. dei rifiuti prodotti dall'utenza e la superficie assoggettata a tariffazione non superi il corrispondente parametro kd massimo di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. Il gestore del servizio deve adeguare il servizio di raccolta in modo da garantire il rispetto dei succitati limiti qualitativi e quantitativi. Nel caso in cui i rifiuti raccolti nel corso dell'anno superino i limiti quantitativi, gli stessi possono essere conferiti, anche attraverso il gestore del servizio, attraverso la stipula di apposita convenzione ai fini della raccolta e trasporto tra utenza non domestica e società di raccolta.
3. Nel caso in cui le attività si svolgono in frazioni di anno, tali quantità non devono essere superiori alle quantità ottenute in modo proporzionale al periodo considerato. Produzioni occasionali dei rifiuti individuati nel presente articolo, non devono superare la quantità massima di un dodicesimo della quantità annuale assimilata.

Art. 7 – Commissione per la classificazione dei rifiuti

1. Allo scopo di rendere più rapide ed efficaci le procedure di assimilazione dei rifiuti e nei casi di maggiore rilevanza igienico sanitaria e/o di dubbia interpretazione, il gestore del servizio di raccolta e trasporto si avvarrà di apposita commissione tecnica consultiva composta da:
 - n. 2 funzionari nominati dall'A.R.O. n°6/LE;
 - il direttore tecnico del gestore del servizio di raccolta;
 - il direttore tecnico dell'impianto di a cui i rifiuti urbani sono destinati;
 - il Responsabile dell'Ufficio comune di ARO o suo delegato;
2. Potranno partecipare alle riunioni anche funzionari dell'Arpa Puglia e/o altri esperti nominati dall'A.R.O.
3. La Commissione formula pareri, segnalazioni e raccomandazioni nei confronti degli Enti convenzionati.

Art. 8 – Esclusione dell'assimilazione. Richiamo alle norme sanzionatorie.

1. L'Amministrazione comunale, in collaborazione con l'A.R.O. informa le utenze non domestiche circa il corretto utilizzo dei servizi erogati in virtù dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

2. Il produttore e il detentore sono responsabili dei rifiuti da loro prodotti e/o detenuti fino al momento in cui detti rifiuti vengono conferiti al sistema di raccolta
3. Il mancato rispetto dei "Criteri quantitativi di assimilazione", di cui al precedente articolo 6, nonché delle altre disposizioni contenute nel presente regolamento determina, per la singola utenza, l'esclusione dall'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi.
4. Si richiama il regime sanzionatorio di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 da applicare nei casi di violazione dei divieti imposti dalla normativa e dai regolamenti.

Art. 9 – Norme finali

1. Il presente regolamento troverà applicazione con l'affidamento del nuovo appalto dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani gestiti dall'operatore individuato dall'Ambito di Raccolta Ottimale n°6 della Provincia di Lecce ed entra, quindi, in vigore alla data di avvio dei nuovi servizi. Rimangono salvi i previgenti regolamenti di assimilazione sino alla predetta data.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore, sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, In particolare in materia di rifiuti e tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana e Rurale, di Decoro Urbano, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti


COMUNE DI COLLEPASSO
Prov. di Lecce

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 - 1° COMMA - DEL D.LGS.
267/2000:**

OGGETTO: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ASSIMILAZIONE PER QUANTITA' E QUALITA' DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI"

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


.....

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

Per l'assunzione dell'impegno di spesa si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi degli artt. 153 - comma 5 e n. 191 - comma 1 - del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

.....

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
F.to P.I. Massimo SABATO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa ANNA TRALDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


**Il Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata
Pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune in data odierna e vi rimarrà
affissa per 15 giorni consecutivi.**

Collepasso, 29 OTT. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Anna TRALDI

Per copia conforme all'originale

Collepasso, 29 OTT. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Anna TRALDI